



Banca Fideuram

30 dicembre 2010

Alla Segreteria dell'Organo di
Coordinamento Fisac CGIL Intesa Sanpaolo

e p.c.
Direttivo Nazionale
Fisac CGIL Intesa Sanpaolo

Oggetto: Accordo del 23.12.2010 sul Protocollo Relazioni Industriali Gruppo Intesa Sanpaolo

Relativamente al tema delle relazioni industriali nell'ambito del Gruppo Banca Fideuram, ed agli effetti su di esse di quanto contenuto nell'accordo stilato presso la capogruppo Intesa Sanpaolo lo scorso 23 dicembre, lo scrivente organismo sindacale ritiene necessario evidenziarvi alcuni aspetti non prescindibili, nell'attesa che i medesimi - nonché l'intera tematica - possano essere trattati democraticamente sulla base delle regole, dai soggetti responsabili, in modo esaustivo e nelle opportune sedi:

- **Demandi della contrattazione integrativa aziendale:**
 - nell'art. 2 dell'accordo in oggetto si assegna alla Delegazione Sindacale di Gruppo la funzione di stipulare intese su materie di per sé demandate alla contrattazione integrativa aziendale. Rispetto a ciò, vi rammentiamo come il tema del premio aziendale non possa essere semplicemente assunto al livello delle relazioni sindacali di gruppo, in base al comma 1 dell'art. 20 del vigente CCNL, poiché lo stesso articolo al comma 3 indica chiaramente come vada tenuto conto dell'art. 43 del medesimo CCNL, e connessa dichiarazione delle Parti in calce all'art. 26.

- **Procedure sindacali aziendali:**
 - nell'art. 2 del suddetto accordo si assegna al medesimo livello di gruppo lo svolgimento di tutte quelle procedure sindacali, di per sé demandate alla sede aziendale, citate nel comma 1 dell'art. 20 CCNL. Rispetto a ciò, vi segnaliamo come il tema dell'organizzazione del lavoro, figure professionali e relativi inquadramenti nonché percorsi professionali vada esplicitamente mantenuto al livello delle relazioni sindacali aziendali laddove esistano specificità organizzative e produttive, nel rispetto della titolarità dei diritti in capo agli organismi sindacali aziendali;
 - sempre nell'art. 2 del suddetto accordo si intende assegnare alla Delegazione Sindacale di Gruppo anche lo svolgimento di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 21 del vigente CCNL, senza che questi articoli siano presenti all'interno delle previsioni del comma 1 dell'art. 20 CCNL.

Vi abbiamo già evidenziato, ultimo il caso del Fondo Sanitario di Gruppo, come sia ingiustificato equiparare Banca Fideuram alle altre società del gruppo, e farla confluire automaticamente nel perimetro di applicazione di accordi di gruppo, ancorché stipulati in forza dell'articolo 20, comma 1, del CCNL 8.12.2007, poi modificato da un accordo datato 7.7.2010 sul tema delle libertà sindacali, esso stesso tuttora subordinato secondo le indicazioni della nostra Segreteria Nazionale alla verifica democratica.

In generale, e quindi anche per quanto riguarda Banca Fideuram, la verifica dell'orientamento degli organismi sindacali aziendali deve avvenire prima della eventuale definizione del mandato a trattare, e nel nostro caso rispetto alla vostra sottoscrizione dell'accordo in oggetto non vi è stata né l'una né tanto meno l'altra.

Infine, vi è la necessità della verifica ed approvazione delle conclusioni raggiunte, da attuarsi democraticamente tramite la consultazione vincolante dei lavoratori interessati.

Distinti saluti

Segr. Org. di Coord. Fisac CGIL Banca Fideuram